

COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI

Provincia di Reggio Emilia

MERCATO DEL CONTADINO

REGOLAMENTO del COMUNE CASTELNOVO né MONTI

(Provincia di Reggio Emilia)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Art. 1 - Finalità del regolamento

1. Il Mercato del Contadino è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio. La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale. L'imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti, garantendone una sicura fonte di provenienza.
2. In particolare il Mercato del Contadino nasce per:
 - favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
 - accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
 - promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
 - promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il rispetto del territorio, anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
 - promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.
3. Lo svolgimento di mercati contadini riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
4. La finalità del presente regolamento è di fissare le norme per la partecipazione al Mercato del Contadino del Comune di Castelnovo né Monti, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, fornendo agli operatori stessi la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

Art. 2 - Normativa di riferimento

- Il D.Lgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.
- Il D.M. del 20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.
- Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
- Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.
- La Legge 189 del 20.07.2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Art. 3 – Definizioni

1. Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge.
4. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art.1 comma 2 D.Lgs. 228/2001).
5. Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art.1 comma 1094 L.27/12/2006, n.296).

Art. 4 - Ubicazione e caratteristiche del mercato

1. Il Mercato del Contadino su aree pubbliche avrà le seguenti caratteristiche:

Luogo di svolgimento: Castelnovo ne' Monti – piazza Peretti;

Dimensioni: n. 20 posteggi aventi dimensione di (3 m X 3 m) o (4 m x 4m) come da planimetria allegata;

Frequenza: settimanale da **gennaio** a dicembre

Giorno di svolgimento: lunedì

Orari:

- inizio allestimento ore 6.30;
 - inizio vendita ore 08.00;
 - cessazione attività di vendita: ore 13.00;
 - sgombero area entro 2 ore dalla conclusione;
2. In caso di indisponibilità della sede abituale o per particolari occasioni, con provvedimento del Responsabile di Settore, il mercato può essere soppresso, spostato in altra sede o ad altra data, o potrà essere modificato l'orario di vendita. Il provvedimento è comunicato agli operatori abituali.
 3. È vietato lasciare in sosta veicoli a motore nella sede del mercato, una volta concluse le operazioni di carico e scarico.
 4. La localizzazione dell'area di svolgimento del Mercato e la dislocazione dei posteggi e le date di svolgimento del mercato, potranno essere modificati con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 5 - Soggetti ammessi alla vendita

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
 - ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Provincia di Reggio Emilia;
 - vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla medesima area territoriale di cui al punto precedente e prodotti esclusivamente nella propria azienda;
 - possesso dei requisiti previsti dall'art.4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001;

2. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.
3. I soggetti ammessi alla vendita dovranno essere in regola con la posizione contributiva.

Art. 6 - Categorie merceologiche rappresentate in vendita

1. Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato del Contadino sono le seguenti:
 - prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
 - prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
 - erbe officinali e aromatiche;
 - prodotti per la cura della persona;
 - prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

Art. 7 – Vendita ed altre attività consentite

1. Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:
 - attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva ⁽¹⁾;
 - attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
 - partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art. 4, c.2 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;
 - vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

⁽¹⁾ la degustazione dei prodotti è prevista dalla delibera di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1489/04 ed è sempre consentita, purché non si effettuino preparazioni di alimenti.

Art. 8 - Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi

1. Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a n. 20 posteggi come da planimetria allegata, a singoli imprenditori agricoli o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/01 nonché di cui all'art. 5 del presente regolamento, che abbiano inviato, come indicato in apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, la domanda di partecipazione, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Comune o a questa conforme.
2. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ed avverrà nel rispetto del presente regolamento, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - azienda ubicata nel territorio dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e nei Comuni di Viano, Canossa e Baiso;
 - **azienda di più recente iscrizione al Registro Imprese;**
 - azienda ubicata nel territorio Provinciale di Reggio Emilia.
3. Gli spazi non occupati dall'assegnatario entro le ore 8,00 sono considerati vacanti e pertanto, si procederà direttamente alla riassegnazione, in loco, a favore di altri operatori eventualmente presenti che trattino merceologie consentite. L'assegnazione dello spazio avviene sempre con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto riguarda la

merceologia trattata e le condizioni soggettive.

4. Gli operatori che intendano partecipare all'assegnazione alla spunta dei posteggi eventualmente disponibili, devono inviare la domanda secondo i criteri indicati nel medesimo avviso di cui al sopraesteso comma 1.

Art. 9 - Gestione degli spazi commerciali

1. La gestione del Mercato del Contadino è assunta dal Comune di Castelnovo né Monti in via sperimentale per l'anno **2016**.
2. Nell'area del mercato contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie (gazebo, tavoli, sedie, banchi di vendita, ecc).
3. È consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci.
4. In ogni caso gli operatori devono:
 - assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.
5. Sotto l'aspetto igienico sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004, e nel rispetto delle buone pratiche di cui all'allegato C) al presente regolamento.
6. È previsto lo svolgimento di incontri periodici **quadrimestrali**, tra l'amministrazione comunale, i produttori agricoli e le associazioni di categoria, al fine di verificare il buon andamento del mercato e di individuare criteri e modalità di miglioramento del mercato stesso.

Art. 10 - Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio

1. Per il primo periodo sperimentale di cui all'articolo precedente il Comune di Castelnovo né Monti si impegna a:
 - predisporre l'area con la fornitura di energia elettrica;
 - concedere l'area in esenzione dal pagamento del canone di occupazione suolo ed aree pubbliche (COSAP).
2. È richiesto agli operatori un contributo annuo una tantum a favore del Comune di € 60,00 ciascuno ovvero, in caso di partecipazione alla spunta, di € 10,00 per ogni giornata. Tale somma sarà finalizzata dal Comune ad attività di promozione e animazione del mercato del contadino.

Art. 11 - Obblighi degli assegnatari di posteggio

1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, devono, inoltre:
 - esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
 - sottoscrivere l'autocertificazione sul modello allegato al presente regolamento sotto la lettera B), contenente l'elenco dei prodotti venduti ed ottenuti nella propria azienda, e l'impegno a rispettare le buone pratiche igieniche e sanitarie indicate nell'allegato C) al presente regolamento;
 - esporre sul banco di vendita copia dell'autocertificazione di cui al precedente punto;
 - lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento in modo differenziato;
 - i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda.

Art. 12 – Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

1. L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla tracciabilità dei prodotti.
2. Periodicamente verranno effettuate delle rilevazioni da parte del Comune di Castelnovo né Monti relativamente ai prezzi applicati, da parte degli operatori ai consumatori, con riferimento ad un paniere di prodotti ritenuto significativo. Tali prezzi verranno correlati con quelli raccolti nell'ambito della "Rilevazione dei prezzi al consumo" organizzata dall'ISTAT al fine di fornire un'indicazione di massima dei prezzi rilevati sul Mercato del Contadino.

Art. 13 - Benessere degli animali

1. E' fatto obbligo di trasportare e custodire gli animali nel rispetto del loro benessere fisico e della loro dignità.
2. Il trasporto degli animali nei veicoli deve avvenire in condizioni di areazione ed in contenitori idonei. Agli animali non possono essere legati gli arti o altre parti del corpo, ma devono essere custoditi in contenitori in cui possano muoversi.
3. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nel baule delle auto.
4. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. I contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili.
5. Tutti gli animali debbono essere scaricati dai veicoli entro 1 ora dal momento dell'entrata; gli animali non possono essere caricati sul veicolo prima di un'ora dal momento dell'uscita.
6. Le gabbie e i contenitori con gli animali devono essere tenute riparate dal sole e dalle intemperie, con acqua a disposizione, sufficiente lettiera ed in decorose condizioni igieniche. Le dimensioni devono essere tali che il rapporto tra superficie del contenitore e numero di animali consenta loro di potersi alzare in piedi, stare sdraiati e muoversi liberamente.
7. Gli ovicaprini possono entrare solo se individuati e contrassegnati dalle prescritte marche auricolari e scortati dalla dichiarazione di provenienza eventualmente integrata dalla certificazione veterinaria qualora le norme vigenti al momento lo prescrivano.

Art. 14 – Controlli e Sanzioni

1. Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e del presente regolamento di mercato.
2. A tal fine gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato, sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo ed alla Polizia Municipale, l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità, inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.
3. In caso di tre violazioni, commesse anche in tempi diversi, alle suddette disposizioni normative e alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, l'imprenditore agricolo verrà escluso dal Mercato.
4. Le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi di legge.

Art. 15 - Danni a Terzi

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti.

Art. 16 Comitato consultivo

1. ~~Dovrà essere istituito un "Comitato di mercato" composto da due rappresentanti degli operatori del mercato, eletti dagli operatori stessi.~~
2. ~~Il Comitato ha il compito di:~~

~~Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato;~~

~~Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato.~~

Art. 16 Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale, nonché dagli ufficiali ed agenti delle altre Autorità competenti;
2. Quando le violazioni del presente regolamento non sono disciplinate da altre norme di legge, esse sono punite con la sanzione amministrativa pecunaria di € 200,00;
3. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24.11.1891, n. 689.

Art. 17 Disapplicazione disciplina precedente e disposizioni transitorie

1. Ad esecutività del presente Regolamento sono disapplicate tutte le disposizioni normative comunali incompatibili.
2. Resta salva l'applicazione e l'effetto di ogni norma o disposizione di fonte maggiore, di disposizione o interpretazione, emanata dai competenti organi, sopravvenuta al presente Regolamento.

Art. 18 – Allegati

- A) Planimetria aree di mercato.
- B) Modello autocertificazione.
- C) Buone pratiche igienico-sanitarie.